

Cass. pen. Sez. VI, (ud. 14-04-2008) 04-07-2008, n. 27322

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente

Dott. AGRO' Antonio - Consigliere

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. CARCANO Domenico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

Sul ricorso proposto da:

D.R.F., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 18 maggio 2007 della Corte di appello di Roma;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito per la parte civile l'avv. PARLATORE Andrea, che ha concluso per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso;

Udito per il ricorrente l'avv. SODANO Paolo Angelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza 11.10.2006 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma che all'esito di giudizio abbreviato aveva dichiarato D.R.F. responsabile del reato continuato di estorsione (ex art. 629 c.p.; capo A), di induzione all'uso e di cessione di stupefacente (D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 82 e 73, comma 5;

capo B), di violenza sessuale (ex art. 609 bis c.p.; capo C), in relazione a fatti commessi sino all'aprile del 2006 ai danni di M.K., condannandolo, in concorso di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva infraquinquennale, alla pena di quattro anni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese di lite in favore della parte civile M..

Ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore, avv. Carlo GOTTI PORCINARI, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione della sua responsabilità quasi esclusivamente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, non suffragate da reali e concreti riscontri esterni, contraddittorie, intrinsecamente ed estrinsecamente, nonché incongruenti.

Si assume in particolare che la Corte d'appello non avrebbe dato prova del danno subito dalla persona offesa (insufficiente essendo la dimostrazione di prelevamenti che si assumono effettuati per il D. R.); che le dichiarazioni di terze persone sarebbero tutte de relato, senza riscontri; che le dichiarazioni rese dalla persona offesa, proprio per la odiosità dei fatti riferiti, per il contesto del "mondo degradato e depravato" della droga cui si inserivano, per l'interesse mostrato costituendosi parte civile, andavano sottoposte ad un vaglio particolarmente rigoroso; che illogicamente il Giudice dell'udienza preliminare aveva ritenuto mere imprecisioni le contraddizioni in cui era incorsa la persona offesa nelle due denunce effettuate il 24 aprile e il 5 maggio 2006. Il nuovo difensore dell'imputato, avv. SODANI Paolo Angelo, ha poi depositato motivi nuovi.

1. In punto di affermata responsabilità dell'imputato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 (recte, art. 73) comma 5 e art. 82, si osserva, in primo luogo, che la sentenza impugnata si fonda sulle lacunose, generiche e contraddittorie dichiarazioni della persona offesa, in mancanza di alcun atto di sequestro della strumentazione utilizzata per l'assunzione di droga (bottiglia adoperata per l'assunzione di droga, bilancini per la pesatura) e di accertamenti sullo stato di tossicodipendenza della M., sicchè non era dato sapere se la sostanza che si afferma essere stata ceduta fosse effettivamente cocaina e quale fosse la sua qualità.

In secondo luogo, non è stato considerato che, secondo le dichiarazioni della M., essa aveva acquistato la droga assieme al D.R. o comunque aveva a lui consegnato il denaro sufficiente per l'acquisto, dal che derivava che il fatto in esame sarebbe da ricondurre nel concetto di uso di gruppo.

Non poteva poi ritenersi integrata la fattispecie della induzione all'uso di sostanze stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 82, dato che la stessa M. ha affermato che era stata lei una prima volta a chiedere al D.R. di farle provare, per una sfida, l'assunzione di cocaina e che, poi, divenuta tossicodipendente, era divenuta complice del D.R. ai fini dell'acquisto di detta sostanza.

2. Quanto all'affermazione di responsabilità relativa al reato di cui all'art. 609 bis c.p., si osserva che la sentenza impugnata non offre adeguata motivazione in punto elemento psicologico del reato, non essendosi specificate le circostanze di tempo e di luogo nelle quali sarebbero avvenute le violenze nei confronti della M., la quale, d'altra parte, non ha mai riferito di atti di violenza subiti, affermando solo che a partire dal mese di (OMISSIS), a seguito di una crisi nei loro rapporti di convivenza, essa aveva passivamente ceduto alle pretese del D.R..

Ne consegue che l'imputato, non potendo supporre un dissenso implicito della compagna rispetto all'atto sessuale, in presenza solo di un atteggiamento di passività della stessa, che comunque era con lui convivente e dormiva nello stesso letto, non poteva avere alcuna volontà di commettere un atto di violenza sessuale.

3. In punto di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p.p., comma 3, si osserva che il dissenso espresso solo tacitamente, influenzando sulla intensità del dolo avrebbe dovuto essere valutato in termini di minore gravità del reato.

4. Quanto alla liquidazione dei danni subiti dalla parte civile, quantificati in Euro 38.000,00, si osserva che molte delle somme di denaro date al D.R. dalla M. erano state corrisposte spontaneamente, non potendosi quindi riferire a una attività estorsiva. Inoltre andavano detratti gli importi relativi all'acquisto di due ciclomotori e ai finanziamenti richiesti del tutto autonomamente dalla M..

Motivi della decisione

Con riferimento all'imputazione sub A, il ricorso, al limite dell'ammissibilità, appare infondato.

Al D.R. è stato contestato di avere reiteratamente, mediante violenza consistita nel picchiarla violentemente con calci e pugni in varie parti del corpo, e con minacce di morte, costretto la convivente M. a consegnargli a più riprese varie somme di denaro per un totale di Euro 38.000.

Le censure relative a tale capo di imputazione, contenute esclusivamente nel ricorso originario, sono difatti generiche, neppure comprendendosi appieno a quali fatti si rivolgono, e si risolvono nella riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati dalla sentenza impugnata senza alcuna considerazione o specifica censura degli argomenti ampiamente in questa spesi.

E' da aggiungere che le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano congruamente giustificate dalla Corte di appello attraverso una puntuale ricostruzione della vicenda e un analitico resoconto delle dichiarazioni della persona offesa, risentita pure in appello, nonché delle deposizioni dei testi che ne hanno confermato le dichiarazioni (P.M., sua madre; B. C., suo ex marito; S.A., sua amica, la quale aveva anche riferito dei segni di violenza che la M. recava indosso e di un episodio avvenuto alla sua presenza, durante il quale il D.R. aveva minacciato di uccidere la M. se non fosse rimasta con lui). E la attenta valutazione di tali prove offerta nella sentenza impugnata è esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. La piena attendibilità della M., poi, è stata oggetto di disamina e considerazione più che accurate, avendo la Corte d'appello avuto lo scrupolo di rivisitare anche l'apparente contraddizione tra le due denunce, peritandosi di risentire sul punto la teste e giungendo alla più che plausibile conclusione che era evidente che le dichiarazioni della donna erano state equivocate dai verbalizzanti allorchè raccontando della lunga e penosa evoluzione del suo rapporto con l'imputato aveva parlato degli acquisti di due motocicli a lui destinati (il primo un regalo spontaneo, il secondo su costrizione, a seguito delle minacce dell'uomo).

La doglianza relativa alla assenza di riscontri esterni "obiettivi e concreti" alle dichiarazioni della persona offesa è poi, in diritto, manifestamente infondata, giacchè è principio consolidato che la testimonianza di questa, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova (cfr. pure Corte cost., ordinanze n. 82 del 2005, n. 115 del 1992, n. 374 del 1994, e sentenze n. 2 del 1973 e n. 190 del 1971), purchè la relativa valutazione sia adeguatamente motivata. E ciò vale, in particolare, allorchè si verta in tema di reati che, commessi naturalmente "in privato", non possono che essere accertati attraverso la valutazione e la comparazione delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi (così, da ultimo, Cass. Sez. 6[^], sent. n. 443 del 04 novembre 2004).

A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento agli altri due addebiti di cui ai capi B e C. Quanto alla contestata induzione all'uso di sostanze stupefacenti, l'assunto accusatorio sembrerebbe contraddetto dalle dichiarazioni della M., rese nel giudizio di appello ex art. 603 c.p.p., secondo cui, dopo essersi resa conto del continuo bisogno di droghe, in particolare di cocaina, del convivente, fu essa stessa a chiedergli di farle provare tale sostanza, per una "sfida" e cioè "per fargli vedere che comunque la tossicodipendenza è solo qualcosa di psicologico", sino a che, dopo reiterate assunzioni, essa stessa ne divenne dipendente.

In un simile contesto, va rivalutata anche l'ulteriore condotta contestata sub B, dovendosi accertare con più adeguata motivazione se le dosi di cocaina procurate dal D.R. alla M. non derivassero da una comune risoluzione circa l'acquisto di tale sostanza, acquistata, in ipotesi, attraverso il denaro spontaneamente messo a disposizione della donna, con possibile configurabilità della ipotesi dell'uso di gruppo, come prospettato dal ricorrente nei motivi nuovi.

Con riferimento, poi, all'addebito di violenza sessuale, la M., sempre nel corso del dibattimento di appello, ha precisato che, pur essendo stanca della relazione, anche a seguito delle continue violenze e minacce alla quali era sottoposta dal convivente, essa subiva passivamente i rapporti sessuali per timore di scatenare l'aggressività del D.R., senza peraltro opporre, a quanto è dato comprendere dalla deposizione, rifiuti espliciti, e senza subire specifiche violenze o minacce finalizzate alla consumazione di rapporti intimi; aspetti, questi, che appaiono avere una rilevanza ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del reato.

Si impone dunque, su tali capi, una più approfondita motivazione, che tenga adeguatamente conto dei rilievi difensivi, con conseguente annullamento in parte qua della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che, all'esito, dovrà, in relazione a quanto deciso, provvedere anche alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio.

In questa statuizione restano assorbite le restanti censure.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi B e C e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2008.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2008

MASSIMA

La testimonianza della persona offesa, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, purché la relativa valutazione sia sorretta da un'adeguata motivazione, che dia conto dei criteri adottati e dei risultati acquisiti.